

Rapporto al messaggio 2662

Della Commissione speciale per il Regolamento del Gran Consiglio sul messaggio 30 novembre 1982 relativo al disegno di legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

1. PREMESSE

1.1 L'attività del Gran Consiglio deve innanzi tutto fondarsi sulle corrispondenti disposizioni della Costituzione cantonale (art. 19, 23, 25-34, 36, 38, 54, 55 e 56). Un Regolamento autonomo, per il quale la delega è contenuta nell' art. 32 della Costituzione, ne disciplina attualmente i dettagli. Altre norme sono contenute segnatamente nella Legge sull' esercizio del diritto di voto, nella Legge di procedura per le cause amministrative e nella Legge sull' esercizio del diritto di grazia. L' attuale Regolamento, adottato nel 1968, ha palesato nella sua applicazione diverse lacune: è apparso opportuno ribadire nelle norme generali (titolo primo art. 1-3, gli articoli tra parentesi si riferiscono al nuovo testo) il principio della separazione dei poteri, sottolineando il primato del Parlamento e, dal momento che la legge tratta anche dei rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato, richiamare i poteri dei due organi costituzionali; si giustifica estendere l' immunità parlamentare, limitata alla responsabilità penale, anche a quella civile facendo uso della facoltà concessa ai Cantoni dall' art. 61 CO (art. 34); manca una precisa enumerazione e definizione dei singoli atti legislativi, della loro messa in vigore e della loro modifica (art. 35 ss.); la portata del segreto d' ufficio e la sua tutela non sono disciplinati (art. 72 e 85); non vi è una disposizione che regoli il diritto di iniziativa e di referendum attribuito ai Cantoni dalla Costituzione federale (art. 2 e 53); infine occorre dare un assetto formalmente legale al servizio di documentazione (art. 81 ss.). Altre disposizioni dovevano essere rivedute alla luce delle esperienze fatte con la loro applicazione: per il riparto dei seggi nelle Commissioni appariva consigliabile un maggior rispetto della proporzionalità dettata dalla necessità di rispecchiare meglio la composizione del Parlamento di cui le Commissioni sono l' emanazione (art. 15); si poneva il problema se sdoppiare o meno la Commissione della gestione creando una Commissione finanze (art. 18); il numero crescente di petizioni indirizzate al Gran Consiglio consigliava di sottolineare che il Parlamento può solo trattare quelle che per la loro natura rientrano nei poteri costituzionali del Parlamento stesso (art. 2 e 20); il verificarsi, a seguito del modo di computo, di elezioni con un numero talmente basso di suffragi, da costituire quasi un atto di sfiducia verso l' eletto richiedeva, almeno per il primo scrutinio, una modifica (art. 64). La normativa sui rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato è invece pressoché completamente carente, il che ha appunto dato origine alla mozione degli on. P.F. Barchi e confirmatari del 16.12.1974 e all' iniziativa generica degli on. Pinoia e confirmatari con le quali si chiede l' adozione di una legge che definisca i rapporti di competenza tra potere legislativo e potere esecutivo. Il Messaggio ha affrontato le due problematiche in un unico testo legislativo. La soluzione adottata appare opportuna dato l' unità della materia, soprattutto dal momento che il progetto di legge riprende dall' attuale Regolamento solo le norme di portata generale sull' attività del Parlamento, mentre lascia la disciplina per le discussioni e deliberazioni a un adeguato regolamento autonomo. La soluzione adottata è anche sicuramente più conforme all' art. 32 della Costituzione cantonale.

1.2 Le norme che disciplinano l' attività dei legislativi cantonali sono emanate, come rileva giustamente il Messaggio, oltre che nelle rispettive costituzioni in taluni Cantoni in un regolamento autonomo, in altri come legge, mentre altri ancora hanno adottato soluzioni miste (cfr. Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone § 38, pag. 338/339 che enumera le soluzioni scelte dai singoli Cantoni; cfr. pure, Der Kanton St. Gallen heute und morgen n. 6; Parlamentsreform pubblicato dalla Cancelleria di Stato, 1977). L' art. 32 della nostra Costituzione cantonale autorizza il Gran Consiglio ad emanare mediante "un Regolamento interno le norme per le discussioni e deliberazioni." Il testo proposto va sicuramente oltre questa delega nella misura che regola i rapporti con il Consiglio di Stato. Si deve tuttavia anche seriamente dubitare che per parecchie altre disposizioni esista una chiara base costituzionale, per essere incluse nel Regolamento, come ad esempio la definizione degli atti legislativi in senso lato e il trattamento di atti parlamentari che coinvolgono anche l' esecutivo. Già per questa considerazione la forma della legge, adottata nel Messaggio, da completarsi con un regolamento soprattutto per la disciplina dei dibattiti, appare la più appropriata. Occorre inoltre tenere presente che la portata giuridica del Regolamento autonomo appare controversa. Questo atto legislativo non segue infatti per la sua adozione l' iter stabilito dalla costituzione per le leggi; non vi è ad esempio intervento del Governo come

non esiste possibilità di referendum. Si tratta infatti di una normativa interna che il Parlamento adotta autonomamente al fine di disciplinare la propria attività. Alcuni autori concludono perciò che, non essendo possibile vincolare se stessi, il Parlamento avrebbe sempre la facoltà di scostarsene con voto di maggioranza (cfr. Giacometti, op. cit. pag. 339: "Allerdings sind die Geschäftsordnungen insofern sie selbständig Verordnungen darstellen, für den grossen Rat als solchen nicht verbindlich, da es juristisch keine Selbstbindung gibt; daher sich der Grosse Rat im Einzel fall mit Mehrheitsbeschluss über sie hinwegsetzen"). Questa tesi non è tuttavia seguita dal Tribunale Federale secondo il quale, nello stato di diritto, anche lo stesso legislatore può solo scostarsi da un atto legislativo se lo modifica nelle forme vevoli per la sua adozione, principio che deve valere anche per un cosiddetto regolamento autonomo del Parlamento. Una decisione in urto a tale principio costituirebbe pertanto violazione del regolamento stesso (cfr. RU 74 I 17/18 e 91 I pag. 278-279). Il problema non si pone evidentemente per l' applicazione della legge che ci occupa che come tale vincola anche il Parlamento. La Commissione tiene tuttavia a sottolineare che fa sua la conclusione dell' alto Tribunale Federale per quanto attiene il regolamento che dovrà ancora essere emanato a completazione della legge. Esso vincherà pertanto il Parlamento che non potrà scostarsene, se non dopo averlo modificato nelle forme vevoli per la sua adozione.

1.3 Al Regolamento, che dovrà completare la legge, spetterà disciplinare segnatamente l' organizzazione interna dell' ufficio presidenziale (art. 13-17; le citazioni sono dell' attuale Regolamento), le disposizioni generali sulle sedute (art. 22-39, ad eccezione dell' art. 27), le modalità delle deliberazioni compresi gli interventi, quindi anche la durata degli stessi, e la procedura vera e propria per le votazioni (art. 57-79), l' elenco dei registri e atti del Gran Consiglio, in parte però da considerare anche nella legge nel capitolo sul servizio di documentazione (art. 82-86), la disciplina del lavoro delle Commissioni (art. 93-104), e talune norme di varia natura (art. 112, 113, 115 e 116).

2. OSSERVAZIONI AL TESTO DI LEGGE

2.1 Non si intende riprendere in questo capitolo le considerazioni fatte dal Messaggio a giustificazione delle soluzioni proposte, nella misura che sono condivise dalla Commissione, ad eccezione di alcuni punti nei quali si è ritenuto di completarle. I motivi che hanno indotto la Commissione a proporre una soluzione diversa saranno invece trattati articolo per articolo.

2.2 Art. 1/3 - Norme generali

Art. 1

La norma che sancisce il principio della separazione dei poteri e il primato del potere legislativo ha subito solo modifiche redazionali.

Il principio del primato del Parlamento ha peraltro trovato conferma in una recente sentenza dell' alto Tribunale Federale (cfr. RU 104 la pag. 420):

"... wonach dem Grosse Rat unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten und nach Massgabe der Verfassung die höchste Gewalt zukommt. Diese Generalkompetenz ist im kantonalen Staatsrecht in dem Sinne zu verstehen, dass der Grosse Rat nicht nur die Gesetzgebungskompetenz besitzt, sondern daneben alle staatsleitenden Funktionen ausüben kann, die nicht ausdrücklich einem anderen Staatsorgan übertragen sind (vgl. Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, S. 335)."

Art. 2

La correzione è puramente redazionale. La Commissione sottolinea comunque che questa norma non modifica le attuali competenze del Parlamento, ma si limita ad enumerarne alcune che finora non erano disciplinate formalmente o richiedevano una precisazione. Per le petizioni si è ripetutamente presentato il problema a sapere se il Gran Consiglio se ne potesse occupare semplicemente per il fatto che erano indirizzate a lui, oppure se doveva limitare il proprio esame a quelle di sua competenza secondo il nostro ordinamento costituzionale. La risposta non può che confermare la seconda tesi. Il principio della separazione dei poteri non consente infatti al Parlamento di trattare un argomento che non gli è assegnato dalla Costituzione stessa. A questo riguardo è assolutamente irrilevante a chi una petizione sia indirizzata. Il Parlamento dovrà quindi esaminare preliminarmente se la stessa tratta un argomento che rientra nelle sue competenze e qualora ciò non fosse il caso decidere di non entrare in materia. L' atto potrà semmai essere trasmesso d' ufficio all' organo competente dello Stato.

Art. 3

La norma che richiama le competenze del Consiglio di Stato è solo corretta redazionalmente.

Art. 4-11

Verifica dei poteri

La Commissione ha portato solo alcune lievi modifiche redazionali rispetto al Messaggio.

Art. 12-14

Gruppi parlamentari

Le norme sulla costituzione dei gruppi parlamentari sono rimaste invariate. Si è invece ritenuto di spostare l' art. 15 che disciplina la rappresentanza nelle Commissioni come art. 22 al capitolo che tratta le Commissioni stesse. La Commissione si è soffermata sulla questione a sapere se fosse opportuno o meno prevedere la possibilità della costituzione di cosiddetti gruppi misti. Essa l' ha esclusa seguendo i motivi esposti nel Messaggio. Anche a mente della Commissione i gruppi dovrebbero essere l' espressione di una certa unità di indirizzo, per cui si giustifica richiedere che siano formati da tutti i deputati eletti su una stessa lista.

Art. 15-16

Ufficio presidenziale

La Commissione ha ritenuto a maggioranza di escludere gli scrutatori dall' ufficio presidenziale; essi sono pertanto solo chiamati ad assistere il presidente nelle operazioni di voto. L' impegno degli scrutatori è d' altronde destinata a diminuire se venisse introdotto un sistema meccanizzato di voto. Vi sono invece stati inclusi i capi-gruppo. Si è inoltre tolto il riferimento alla composizione secondo la forza numerica dei gruppi, limitando il principio all' avvicendamento delle presidenze e vice-presidenze. Il numero ristretto dei membri dell' ufficio presidenziale non permette infatti una rappresentanza proporzionale vera e propria. D' altra parte includendo i capi-gruppo si è data la possibilità a tutti i gruppi di farvi parte. All' art. 15, che tratta esclusivamente la composizione dell' ufficio presidenziale, si è poi aggiunto un nuovo art. 16 che ne definisce i compiti.

Art. 17-22 Commissioni parlamentari

Art. 17

La norma è stata completata riconoscendo alle Commissioni la facoltà di fare capo al parere di periti che dovranno essere remunerati al di fuori del preventivo. Se il Parlamento dovesse decidere di creare una Commissione delle finanze l' articolo dovrà evidentemente essere completato in tale senso. Dovrà pure essere rettificato il numero dei membri fissato per tutte le Commissioni in 17, dato che per la nuova Commissione della gestione si propongono 9 membri; la rettifica dovrà avvenire singolarmente per ogni Commissione. Per le presidenze delle Commissioni deve valere il principio della rotazione analogamente a quanto stabilito per l' ufficio presidenziale.

Art. 18

Nel Messaggio si è scartata l' eventualità di creare una Commissione delle finanze che assuma parte delle competenze attualmente attribuite alla Commissione di gestione sempre più oberata. Si tratta comunque di una scelta dettata essenzialmente da considerazioni sulla funzionalità del Parlamento e di natura politica e non da considerazioni giuridiche. Essa incombe quindi in ultima analisi al Parlamento stesso. In sede commissionale le opinioni si sono divise a parità di voto con un' astensione; nella situazione creatasi, si è ritenuto di lasciare la decisione al Parlamento. Una parte della Commissione si è orientata verso il mantenimento inalterato della Commissione della gestione prevedendo tuttavia la costituzione di una sottocommissione per l' esame dei consuntivi, dell' attività del Consiglio di Stato e dell' amministrazione. Tale scelta è stata determinata innanzitutto dal fatto che non appariva opportuno suddividere le competenze finanziarie tra due Commissioni, dato che preventivo, consuntivo e singoli crediti sono inevitabilmente interdipendenti e comunque strettamente legati alla situazione generale delle finanze dello Stato; chi approva il preventivo deve essere anche in grado di esercitare al termine del periodo di gestione il corrispondente controllo sui consuntivi affinché la vigilanza del Parlamento sia efficace. Si è inoltre ritenuto che il controllo gestionale doveva andare di pari passo con quello finanziario attraverso una sola Commissione. Infine la creazione di una quarta Commissione permanente avrebbe potuto creare, considerato che il Gran Consiglio si compone solo di 90 deputati, che non possono contemporaneamente fare parte di due Commissioni permanenti, anche problemi di scelta tanto più che le questioni finanziarie e gestionali richiedono preparazione e soprattutto anche una notevole esperienza. La creazione di una sottocommissione avrebbe invece permesso, data la specializzazione, un esame più spedito ma anche più approfondito

dei problemi che le saranno affidati. L'altra metà della Commissione ha per contro proposto la creazione della Commissione finanze accanto alla gestione. A questo riguardo non ci si è tanto rifatti alla soluzione adottata in sede Federale dove i problemi e il sistema di lavoro sono completamente diversi, bensì alle analoghe discipline adottate in taluni Cantoni. Il testo proposto affida alla gestione l'esame del consuntivo dello Stato e delle sue aziende, il rendiconto del Governo sulle esecuzioni delle leggi, dai decreti e dei regolamenti e il diritto di ispezionare i diversi Dipartimenti e le aziende autonome. Alla Commissione delle finanze spetterebbe invece il preavviso sul rapporto sugli indirizzi, sulle linee direttive e il piano finanziario, sul preventivo e sulle proposte concernenti la concessione di crediti. La soluzione prospettata si ispira soprattutto all'ordinamento adottato dai Cantoni di Vaud e di Friburgo con l'inflessione che a differenza di questi, assegna il controllo del preventivo alla Commissione finanze e quello del consuntivo alla gestione. Tale scelta, che si scosta dall'unità del controllo finanziario, è essenzialmente motivata dall'esigenza di una maggiore vigilanza gestionale alla quale non si può contestare un certo legame con i consuntivi. La conduzione della cosa pubblica e le spese che ne derivano possono infatti essere considerate un'unità. Così impostato lo sdoppiamento avrebbe anche un senso pratico che permetterebbe di estendere e approfondire il controllo su tutta l'amministrazione, controllo che attualmente presenta carenze in quanto indirizzato soprattutto verso il lato finanziario. Vi sono settori nell'amministrazione dello Stato che meritano un approfondimento da parte del Parlamento che dovrebbe dare chiare e vincolanti indicazioni su come eliminare delle situazioni che nello stato di diritto non sono accettabili. A questo riguardo si è sovente parlato di diversi settori della giustizia; vi sono però altri campi dove lo Stato è carente, per cui un controllo da parte del Parlamento potrebbe essere altrettanto opportuno. Si ribadisce comunque che la scelta è lasciata al Parlamento che dovrà, vagliando vantaggi e svantaggi di ambedue le proposte, orientarsi verso la soluzione che ritiene la più adeguata. Dal profilo formale creando la Commissione finanze dovrebbe essere inserito per il momento un art. 18 bis modificando poi la numerizzazione in sede redazionale. Si dovrebbe pure modificare, come detto sopra, l'art. 17.

Art. 19

Le correzioni apportate non modificano la sostanza di quanto proposto nel Messaggio.

Art. 20

Le competenze della Commissione delle petizioni sono rimaste inalterate.

Ribadendo quanto esposto all'art. 2, nell'esame delle petizioni dirette al Gran Consiglio, la Commissione dovrà esaminare preliminarmente se entrano o meno nella competenza del legislativo e concludere con una decisione di non entrata in materia se tale premessa non è data. Quando la Commissione ritiene invece che la fattispecie rientri negli attributi del Parlamento, formulerà le proprie proposte sul merito.

Si è già detto all'art. 2 che il Parlamento nello stato di diritto sottostà ai precetti costituzionali e deve rispettarne in tale ambito il principio della separazione dei poteri.

Il Gran Consiglio potrà quindi solo esaminare nel merito quelle petizioni che concernono oggetti per i quali la Costituzione gli riconosce il diritto di decidere. Se invece una petizione si fondasse su un problema assegnato all'esecutivo o al potere giudiziario, il Gran Consiglio non potrà entrare in materia e dovrà trasmetterla all'autorità competente.

Art. 21

Per le Commissioni speciali si è unicamente aggiunto che il Gran Consiglio stabilisce di volta in volta il numero dei membri adattandosi con ciò alle esigenze del singolo problema. La designazione di Commissioni speciali entra segnatamente in considerazione quando sono all'esame problemi di particolare natura, anche politica, che consigliano una corrispondente scelta dei commissari. Tali Commissioni possono essere investite sia di un singolo oggetto sia di più problemi nello stesso campo. La Commissione si è soffermata sulla questione a sapere se nelle Commissioni speciali doveva essere data la possibilità di assegnare dei seggi anche a deputati non facenti parte di un gruppo. Tale possibilità, prevista nel Regolamento attuale, ha tuttavia dato frequentemente luogo a discussioni che appare più opportuno evitare. La Commissione ha pertanto ritenuto di scartare tale eventualità. La Commissione ha per contro deciso di stralciare l'art. 22 del Messaggio che prevedeva la possibilità di costituire una Commissione d'inchiesta sottolineando in particolare il pericolo che attraverso la stessa, il Parlamento potesse sconfinare nelle competenze riservate alla magistratura, sicuramente più idonea per un simile compito nella misura che va oltre una censura di natura politica. Da sottolineare che anche il Consiglio di Stato non insiste sul mantenimento della soluzione proposta nel Messaggio.

Art. 22

L'art. 22 ha ripreso con alcune correzioni redazionali la soluzione proposta dal Messaggio per l'assegnazione dei seggi nelle Commissioni, sottolineando il principio della proporzionalità con la sola inflessione, peraltro giusta, che ad ogni gruppo sia garantito almeno un rappresentante. La soluzione proposta toglie le controversie affiorate in applicazione dell'attuale art. 92 del Regolamento e soprattutto le distorsioni al principio della proporzionalità che ne sono derivate. Non si può infatti ignorare che una Commissione in sostanza è una delegazione di parlamentari chiamati a preparare i dibattiti formulando delle proposte sugli oggetti in esame. Per la sua stessa funzione dovrebbe quindi rispecchiare la

composizione del Parlamento. D' altra parte il cantone Ticino ha adottato all' art. 26 della Costituzione per la nomina del Gran Consiglio il sistema di voto proporzionale disciplinato all' art. 123 della Legge sul diritto di voto nel modo più stretto. I seggi sono attribuiti "fra i vari gruppi in base al quoziente elettorale costituito dal totale dei voti ottenuto dai singoli gruppi diviso per 90", cioè per il numero dei deputati da eleggere. Ci si è quindi scostati anche dal sistema valevole in sede federale per il Consiglio Nazionale che prevede la divisione per il numero dei seggi più uno, favorendo così, attraverso la riduzione del quoziente, indirettamente le minoranze (cfr. al riguardo RU 107 Ia, 198 ss, 108 Ia e 203 ss). Ne segue che a maggior ragione per le Commissioni come organi ausiliari del Parlamento la proporzionale deve essere rispettata. E' comunque già dubbio che l' interpretazione attuale dell' art. 92 del Regolamento sia conciliabile con il tenore della norma stessa e con il principio della proporzionalità sancito dalla Costituzione e dalla Legge. Non si può quindi a priori escludere, soprattutto alla luce della prassi giudiziaria in materia, che essa venga censurata. La formulazione proposta nel Messaggio permette invece di avere una soluzione chiara e inequivocabile che garantisce a tutti i gruppi la rappresentanza che per equità e diritto spetta loro.

Art. 23-24

Sostituzione di un deputato

Non sono state apportate modifiche sostanziali al Messaggio.

Art. 25-30

Sessioni

Il testo di questi articoli é semplicemente stato semplificato togliendo le frasi riprese dalla Costituzione. La sostanza non é comunque mutata.

Art. 31-34

Oggetto delle deliberazioni

Il testo degli art. 31-32 é immutato. All' art. 33 vi é una correzione redazionale mentre all' art. 34 é stato stralciato il secondo capoverso proposto dal Messaggio. Non appariva infatti opportuno prevedere un' autorizzazione a procedere nei casi di ingiuria o calunnia verso terzi, peraltro difficili da definire, in quanto l' immunità deve essere assoluta. La Commissione concorda poi con la proposta contenuta nel Messaggio di estendere l' immunità parlamentare anche alla responsabilità civile facendo uso della facoltà concessa ai Cantoni dell' art. 61 CO (cfr. Giacometti, op. cit. pag. 319).

Art. 35-45 Legali, decreti e regolamenti

La Commissione riconosce la necessità di dare una base legale alla definizione degli atti legislativi che finora era solo contenuta nelle "Direttive generali per l' allestimento degli atti legislativi ad uso dell' Amministrazione cantonale", pubblicate dalla Cancelleria di Stato nel 1978, destinate unicamente all' amministrazione. Le definizioni adottate corrispondono d' altronde ai concetti sviluppati dalla dottrina in materia, così come sono recepiti nelle diverse legislazioni (cfr. Kopp, Inhalt und Form der Gesetze; Fleiner/Giacometti, Bundesstaatsrecht, pag. 378 e ss.; Legge federale del 23.3.1962 concernente la procedura dell' Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l' entrata in vigore dei suoi atti, art. 5).

Art. 35

Il testo é stato completato enumerando anche il Regolamento del Gran Consiglio.

Art. 36

A seguito della rinuncia di prevedere una Commissione d' inchiesta si é dovuto stralciare la lettera d) del Messaggio e adeguare l' enumerazione dei singoli atti. Al cpv. 1 si é sostituito il termine "illimitata" con "durata indeterminata" che appare più appropriato.

Art. 37

Si é sostituito il termine "durata limitata" con "durata determinata" seguendo la formulazione dell' articolo precedente.

Art. 38

La norma rimasta invariata.

Art. 39

Si tratta della norma concernente il Regolamento del Gran Consiglio, spostata dall' art. 41 allo scopo di avere una migliore sistematica.

Art. 40-45

Le modifiche apportate dalla Commissione sono solo redazionali e non alterano il senso delle soluzioni proposte nel Messaggio.

Art. 46-48

Ricorsi, petizioni, esercizio del diritto di grazia

Questo capitolo comprende le disposizioni previste agli art. 58-60 del Messaggio. Il testo non ha tuttavia subito modifiche di sorta.

Art. 49-60 Proposte e diritti dei deputati

Si tratta degli art. 46-57 del Messaggio che a seguito della modifica della sistematica sono stati spostati.

Art. 49

Il testo é invariato rispetto all' art. 46 del Messaggio, salvo una correzione redazionale alla lettera b).

Art. 50

A differenza del Messaggio il Consiglio di Stato non "deve" ma "può" pronunciarsi sull' iniziativa, cioè il suo intervento é reso facoltativo. Se il Consiglio di Stato non si esprime l' esame dell' iniziativa é ripreso dal Parlamento. Il termine per la presa di posizione del Governo é stato esteso da 6 mesi ad un anno. Parimenti al cpv. 3 al Gran Consiglio sono concessi 2 anni per la propria decisione, anziché un anno come previsto dal Messaggio. Considerato che le iniziative propongono sovente temi complessi che richiedono un ampio studio e un dibattito approfondito si é ritenuto che il termine previsto nel Messaggio non era realistico, tant' é che é in pratica sovente difficile da osservare.

Art. 51

In analogia a quanto previsto all' art. 50 anche per l' iniziativa generica la presa di posizione del Consiglio di Stato é stata resa facoltativa. Il termine concesso alla Commissione per il proprio rapporto é stato prorogato da 60 giorni a 6 mesi.

Art. 52

Il testo é solo modificato redazionalmente.

Art. 53

Il testo del Messaggio é stato completato prevedendo in caso di ritiro di un' iniziativa la facoltà di un altro deputato di fare propria la proposta abbandonata dal primo allo stadio procedurale in cui si trova. Si é ripreso così, un concetto tratto dal vecchio Regolamento precisandolo tuttavia maggiormente.

Art. 54

Le modifiche sono essenzialmente redazionali. Si é tuttavia precisato che il Rapporto deve essere presentato al più tardi nel "successivo" rendiconto annuale.

La Commissione ritiene comunque di sottolineare la differenza tra iniziativa e mozione. L' iniziativa é in linea di massima un atto parlamentare diretto al Parlamento che deve occuparsene in prima persona; il Consiglio di Stato ha invece solo una posizione secondaria nel senso che gli é riservato il diritto di pronunciarsi sul testo dell' iniziativa elaborata o, nel caso dell' iniziativa in forma generica, di elaborare il testo legislativo se il Gran Consiglio decide di dare seguito all' iniziativa; inoltre può proporre, se del caso, un controprogetto. A differenza del normale iter legislativo che prende l' avvio da un Messaggio presentato dal Governo quindi per espressa volontà di quest' ultimo, con l' iniziativa, se accolta, é il Parlamento a imporre l' adozione di una legge. La mozione invece é un atto diretto al Consiglio di Stato, invitandolo ad esaminare l' opportunità di presentare un disegno di legge, di decreto o di prendere un altro provvedimento. La decisione se darvi seguito o meno spetta in questo caso al Governo. D' altra parte la mozione può anche tendere a un provvedimento che non si configuri in un atto legislativo in senso lato, cosa che con l' iniziativa non sarebbe possibile.

Art. 55-56

Le correzioni sono redazionali.

Art. 57

La Commissione non ha toccato il testo proposto nel Messaggio, ma ritiene di dover sottolineare la necessità di una più dettagliata disciplina nel Regolamento, al fine di contenere il numero di questi interventi. Si sottolinea che l'interpellante ha solo il diritto di sviluppare oralmente la sua domanda, mentre si è volutamente escluso un diritto di replica; egli potrà quindi solo dichiarare se si ritiene soddisfatto o meno

Art. 58

Per l'interrogazione è stata introdotta la possibilità per il Consiglio di Stato di rispondere, se lo ritiene, verbalmente. Quando risponde per iscritto la risposta deve essere inviata in copia a tutti i deputati.

Art. 59-60

Vi è solo una piccola modifica redazionale.

Art. 61-63 Votazioni**Art. 61**

E' stato confermato il principio che il presidente non prende parte alle votazioni.

Art. 62

La Commissione ha ritenuto, a differenza di quanto prevedono il Regolamento attuale e il Messaggio, di stabilire la maggioranza richiesta per le decisioni sull'urgenza ad almeno due terzi dei votanti, anziché dei presenti. Gli astenuti non verranno computati.

Art. 63

La Commissione ha deciso che, nell'ambito delle votazioni e elezioni, non verranno computati gli astenuti, le schede bianche e le schede nulle. L'unica eccezione è data dall'art. 64 cpv. 2 che richiede la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 64-69 Elezioni**Art. 64**

La Commissione ha considerato troppo complesso il meccanismo per le elezioni proposto nel Messaggio pur riconoscendo l'opportunità di chiedere, almeno nel primo scrutinio, la "maggioranza assoluta dei presenti" al fine di evitare che un candidato sia eletto con il solo appoggio di una piccola frazione del Parlamento come è peraltro accaduto diverse volte. Se il quorum non venisse raggiunto al primo scrutinio, il secondo si farà invece come sinora a maggioranza relativa. Un terzo scrutinio si ha solo in caso di parità di voto. Se anche in quest'ultimo caso il risultato rimane di parità si procede per sorteggio.

La commissione ha pure ritenuto di prevedere l'elezione tacita quando il numero dei candidati proposti non supera quello delle cariche.

Art. 65

La norma che disciplina le proposte di candidati è stata adeguata alla nuova soluzione. Un nuovo cpv. 2 prevede che l'ufficio presidenziale deve verificare le condizioni di eleggibilità e riferirne al Parlamento. La possibilità di presentare nuove proposte al secondo e ad ogni eventuale scrutinio successivo è confermata, come pure il diritto dei candidati di ritirare la loro candidatura.

Art. 66

La norma non ha subito modifiche.

Art. 67-69

Vi sono solo modifiche redazionali.

Art. 70-80 Rapporti con il Consiglio di Stato

Art. 70

La norma é stata modificata redazionalmente, senza toccarne il principio.

Art. 71

Si é tolto il riferimento ai limiti posti dall' obbligo di osservare il segreto d' ufficio non tanto perché si é voluto rinunciare al principio, ma in considerazione del fatto che il problema é disciplinato in senso generale all' art. 73.

Art. 72

La formulazione della disciplina valevole per la decisione del Consiglio di Stato sulle domande d' informazione e di documentazione é stata resa più precisa. Una domanda può essere respinta se esiste per il Consiglio di Stato un vincolo al segreto, se supera i limiti del potere di vigilanza del Parlamento o se esiste un interesse prevalente dello Stato a mantenere il segreto.

Art. 73

Il principio dell' osservanza del segreto d' ufficio non é come tale contestato. Si é unicamente modificato la formulazione parlando segnatamente di informazioni o documentazione "coperte dal .segreto d' ufficio". Dato le conseguenze gravi che potrebbero derivare da una violazione di tale obbligo, una formulazione più precisa appariva infatti opportuna.

Art. 74

La Commissione ha voluto codificare l' obbligo di indicare nel Messaggio le conseguenze finanziarie e amministrative dell' oggetto proposto, nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale. Si é pure stabilito un termine di due anni, salvo eventuale proroga, entro il quale il Parlamento deve pronunciarsi.

Art. 75

Si é tolta la formulazione ripresa dall' art. 36 della Costituzione cantonale, limitandosi a un semplice rinvio per evitare ripetizioni.

Art. 76

Immutato.

Art. 77

Vi sono solo correzioni redazionali.

Art. 78

Il testo del Messaggio non ha subito modifiche, salvo lo stralcio del cpv. 4, ritenuto implicito.

Art. 79

La formulazione é rimasta immutata.

Art. 80

La Commissione ha stralciato il cpv. 2 che disciplina nell' intenzione di evitare ogni collusione, i casi di ricorso al Tribunale Federale contro una precedente decisione del Consiglio di Stato. Il principio non é tuttavia contestato, ma la normativa é apparsa superflua in quanto in una simile eventualità il Gran Consiglio dovrebbe comunque procedere a una diversa attribuzione nell' ambito delle facoltà concesse gli al cpv. 1.

Art. 81-85 Servizio di documentazione**Art. 81**

Il testo é rimasto invariato.

Art. 82

L' elencazione della documentazione é evidentemente solo esemplificativa. Essa deve comunque comprendere tutti gli atti connessi ai lavori del Parlamento.

Art. 83-85

Le correzioni sono solo redazionali.

Art. 86

Norme finali

La Commissione ha stralciato il cpv. 2 contenuto nel Messaggio includendo il concetto ivi espresso nel cpv. 1. Il senso non é comunque cambiato.

3. Concludendo la Commissione da atto che con la presente revisione legislativa la disciplina trattata dall' attuale Regolamento ha subito le modifiche auspiccate e che i rapporti con il Gran Consiglio, dando seguito ai due interventi parlamentari citati, hanno trovato una disciplina soddisfacente. E' cosciente che per quanto attiene a quest' ultima si é di fronte a un' innovazione di cui l' esperienza dirà se dovrà ancora essere completata o modificata. Si tratta comunque, a mente della Commissione, di un valido strumento di lavoro che dovrebbe facilitare l' attività del Parlamento. Si é detto all' inizio che la disciplina dell' attività del Gran Consiglio non é completa e dovrà essere sicuramente integrata attraverso un nuovo Regolamento che tratti le norme sui dibattiti che devono essere resi più brevi, più concentrati e più concisi. Sarà quindi importante adottare una normativa che fissi rigorosamente i termini degli interventi. La Commissione speciale dovrà pertanto affrontare questo compito non appena la legge sarà stata adottata.

Si propone quindi di dare adesione al Messaggio con il testo e le modifiche proposte dalla Commissione, ribadendo che per quanto attiene all' assetto della Commissione della gestione, rispettivamente la creazione di una Commissione finanze, la scelta é lasciata al Parlamento al quale la Commissione ha sottoposto le due soluzioni emerse dall' esame dell' oggetto.

Per la Commissione speciale:

Carlo Sganzi, relatore

Ballinari, con riserva - Bizzozero -

Borella, con riserva - Brioschi -

Camponovo - Gianoni - Grandi -

Lepori, con riserva - Nosedà J.,

con riserva -

Pelli - Pessi - Righetti - Salmina E.,

con riserva - Salvioni - Soldati, con riserva

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 30 novembre 1982 n. 2662 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

Articolo 1

Principio della separazione dei poteri

1. Le Autorità legislative, esecutive e giudiziarie esercitano i loro poteri nell' ambito delle competenze ad esse assegnate dalla Costituzione.

2. Al Gran Consiglio compete il potere di vigilanza generale.

Articolo 2

Competenze del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio oltre alle competenze previste espressamente dalla Costituzione e dalle leggi, in particolare:

1. decide i conflitti di competenza fra il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo;
2. esercita il diritto di referendum e di iniziativa attribuiti ai Cantoni dalla Costituzione federale;
3. delibera sulle petizioni di sua competenza.

Articolo 3

Competenze del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo e provvede all'amministrazione generale conformemente alle competenze assegnategli dalla Costituzione e dalle leggi.

TITOLO SECONDO - COSTITUZIONE DEL GRAN CONSIGLIO

CAPO I - VERIFICA DEI POTERI

Articolo 4 (Reg. art. 1)

Sessione straordinaria

Il Gran Consiglio di nuova elezione è convocato dal Consiglio di Stato in sessione straordinaria, nei termini stabiliti dalla Costituzione, per la verifica dei poteri.

Articolo 5 (Reg. art. 2)

Ufficio di verifica

a) Costituzione:

1. Immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati dell'elezione, il deputato più anziano, convocato dalla Cancelleria dello Stato e con l'assistenza di quest'ultima costituisce l'Ufficio di verifica dei poteri con undici scrutatori, designati dai rappresentanti delle liste che hanno ottenuto dei seggi.
2. Dopo l'assegnazione di uno scrutatore per ogni lista, i seggi rimanenti sono poi ripartiti secondo il sistema stabilito dall'art. 123 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954.

Articolo 6 (Reg. art. 3)

b) Competenze

L'Ufficio provvede alla verifica dei poteri sulla scorta dei verbali dell'Ufficio cantonale di accertamento esso controlla segnatamente il calcolo dei quozienti, la ripartizione dai seggi, la proclamazione degli eletti, l'elenco dei subentranti, le incompatibilità con la carica e l'esercizio del diritto di opzione.

Articolo 7 (Reg. art. 4)

Seduta costitutiva

1) Verifica dei poteri

1. La sessione straordinaria per la verifica dei poteri ha inizio con la seduta costitutiva.
2. Presiede la seduta costitutiva il deputato più anziano.
3. L'Ufficio di verifica riferisce sulle sue operazioni e il Gran Consiglio decide, riservato l'esito di eventuali ricorsi contro le elezioni.

Articolo 8 (Reg. art. 5)

2) Costituzione

a) Numero legale:

Il Gran Consiglio è costituito quando almeno la maggioranza assoluta dei mandati risulta convalidata.

Articolo 9 (Reg. art. 6)

b) Assunzione della carica: giuramento o promessa

1. I deputati la cui elezione è stata convalidata assumono la carica prestando per appello nominale il giuramento o la

promessa solenne secondo le seguenti formule:

"Giuro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio: cosi Dio m' aiuti."

"Prometto solennemente di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio."

2. Ogni deputato, all' appello del segretario, risponde "Lo giuro" o "Lo prometto.

3. Prima del giuramento o della promessa i deputati e il pubblico sono invitati dal Presidente ad alzarsi.

Articolo 10 (Reg. art. 7)

1. Dopo il giuramento o la promessa e costituiscono i gruppi parlamentari, il Gran Consiglio

a) nomina l' Ufficio presidenziale provvisorio

b) designa, se del caso, la Commissione per l' esame dei ricorsi contro le elezioni e dei casi di deputati la cui elezione non fosse stata convalidata.

2. L' Ufficio presidenziale provvisorio composto come all' art. 15 ; esso esercita le funzioni dell' Ufficio presidenziale stabile fino alla nomina di quest' ultimo.

3. La Commissione è costituita secondo i criteri dell' art. 22.

Articolo 11 (Reg. art. 8)

Decisione sui ricorsi

1. La Commissione di ricorso è convocata per la prima volta dal Presidente provvisorio del Gran Consiglio. Essa presenta il suo rapporto al più tardi per l' inizio della sessione primaverile.

2. Il Gran Consiglio decide sui ricorsi dopo esame del rapporto della Commissione e delle osservazioni del Consiglio di Stato.

CAPO II - GRUPPI PARLAMENTARI

Articolo 12 (Reg. art. 9)

Requisiti

1 I gruppi sono costituiti da tutti i deputati eletti sulla stessa lista.

2 Un gruppo deve essere costituito da almeno cinque membri.

Articolo 13 (Reg. art. 10)

Costituzione

Un gruppo parlamentare può essere costituito solo nella seduta costitutiva.

Articolo 14 (Reg. art. 11)

Comunicazione

Ogni gruppo notifica al presidente la sua costituzione, indicando il nome del capo-gruppo e del sostituto.

CAPO III - UFFICIO PRESIDENZIALE

Articolo 15 (Reg. art. 12)

Composizione

1 L' ufficio presidenziale è nominato ogni anno dal Gran Consiglio nella prima seduta della sessione primaverile.

Esso si compone di

a) un presidente

b) un primo e un secondo vicepresidente

c) i capigruppo.

2 Nell' avvicendamento delle presidenze e delle vicepresidenze si tiene conto della forza numerica dei gruppi parlamentari.

3 Il Presidente e i vicepresidenti non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.

4 Nelle operazioni di voto il Presidente é assistito da quattro scrutatori.

Articolo 16

Compiti

L' ufficio presidenziale cura il regolare svolgimento dei lavori del Gran Consiglio e delle Commissioni ed esercita i compiti particolari che gli sono attribuiti dalla legge e dal regolamento: se interviene un caso di incompatibilità durante la legislatura lo segnala al Gran Consiglio.

CAPO IV - COMMISSIONI PARLAMENTARI

Articolo 17 (Reg. art. 87)

Commissioni

1 All' inizio della prima sessione ordinaria e per l' intero quadriennio il Gran Consiglio designa le seguenti commissioni permanenti composte di 17 membri:

- a) Commissione della gestione;
- b) Commissione della legislazione;
- c) Commissione delle petizioni.

2 Le Commissioni hanno le funzioni di preparare, presentando un rapporto, la discussione sugli oggetti di competenza del Gran Consiglio.

3 Il Gran Consiglio decide l' attribuzione degli oggetti alle singole Commissioni in base alle loro competenze.

4 Le Commissioni possono eccezionalmente fare capo al parere di periti.

Articolo 18 (Reg. art. 88)

Commissione della gestione

1 La commissione esamina e preavvisa:

- a) il rapporto sugli indirizzi socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio;
- b) le linee direttive e il piano finanziario quadriennali;
- c) il conto preventivo e il conto consuntivo dello Stato, verificando la gestione amministrativa e finanziaria dello Stato;
- d) le proposte concernenti la concessione di crediti o l' emissione di prestiti, quelle relative al bilancio o che, in genere sono d' importanza finanziaria per lo Stato.

2 Nell' ambito della Commissione della gestione viene costituita una sottocommissione per l' esame dei consuntivi, dell' attività del Consiglio di Stato e dell' amministrazione che potrà fare capo al settore amministrativo del controllo. Essa riferirà al Gran Consiglio per il tramite della Commissione della gestione.

Articolo 19 (Reg. art. 89)

Commissione della legislazione

La commissione della legislazione

- a) esamina e preavvisa i disegni di legge, sia nel loro contenuto, sia nella loro forma, verificandone in particolare la costituzionalità e vigilando al loro coordinamento;
- b) esamina e preavvisa i ricorsi interposti davanti al Gran Consiglio;
- c) provvede all' elaborazione delle domande di iniziativa presentate in forma generica e alla redazione di disegni di legge, su incarico del Gran Consiglio.

Articolo 20 (Reg. art. 90)

La Commissione delle petizioni esamina e preavvisa:

- a) le petizioni di competenza del Gran Consiglio;
- b) le domande di naturalizzazione;
- c) le domande di grazia.

Articolo 21 (Reg. art. 91)

1 Il Gran Consiglio può designare, per l' esame dei messaggi che gli sono trasmessi dal Consiglio di Stato o di altri oggetti, Commissioni speciali, stabilendone il numero dei membri e definendone i compiti.

2 Una Commissione speciale può essere incaricata di esaminare più oggetti connessi.

Articolo 22 (Reg. art. 92)

Rappresentanza nelle commissioni

1 seggi nelle Commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dall' art. 123 della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954, ritenuto che ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno un rappresentante in ogni Commissione.

2 Ogni gruppo designa i commissari ai quali ha diritto.

3 Un deputato non può essere contemporaneamente membro di più di una Commissione permanente.

4 L' autore di un' iniziativa o di una mozione se lo richiede deve essere sentito dalla Commissione cui l' oggetto é stato trasmesso.

CAPITOLO V - SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO

Articolo 23 (Reg. art. 117)

a) Subingresso

1. Se un seggio diventa vacante l' Ufficio presidenziale ne informa il Gran Consiglio, che ne prende atto.

2. Successivamente l' Ufficio presidenziale accerta l' idoneità del subentrante ad assumere la carica e lo invita, se del caso, a esercitare il diritto di opzione.

3. Le dimissioni di un deputato sono effettive dopo che il Gran Consiglio ne ha preso atto.

Articolo 24 (Reg. art.118)

b) Convocazione del subentrante

Il subentrante é convocato per la successiva seduta del Gran Consiglio.

All'inizio della seduta il Presidente lo invita a giurare o a promettere secondo le formule dell' art. 9.

TITOLO TERZO - SESSIONI

Articolo 25 (Reg. art. 18)

Sessioni

a) Convocazione:

Il Gran Consiglio tiene le sue sessioni secondo Costituzione.

Articolo 26

b) Inizio

Se la data dell' apertura di una sessione ordinaria cade in un giorno festivo ufficiale l' inizio deve aver luogo entro 8 giorni.

Articolo 27 (Reg. art.19)

c) Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione

Nella sessione primaverile il Gran Consiglio delibera sul bilancio consuntivo e sulla gestione dell' anno precedente; nella sessione autunnale sul bilancio preventivo dell' anno seguente e sulle proposte di modifica delle linee direttive e del piano finanziario.

Articolo 28 (Reg. art. 21)

Chiusura

1 Le sessioni non possono essere chiuse senza l' assenso del Consiglio di Stato, se non quando il Gran Consiglio abbia deliberato su tutti gli oggetti proposti.

2 Per la chiusura di una sessione non é richiesta la convocazione formale del Gran Consiglio.

Articolo 29 (Reg. art. 27)

Numero legale

Il Gran Consiglio può deliberare solo se é presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 30 (Reg. art. 34 e 39) - (Costituzione cantonale art. 31)

Pubblicità delle sedute

- 1 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
- 2 Il Consiglio di Stato o un deputato possono tuttavia proporre che le deliberazioni su particolari oggetti avvengano a porte chiuse.
- 3 Prima della discussione su tale proposta il Gran Consiglio decide se il pubblico e i rappresentanti della stampa debbano essere allontanati o meno
- 4 La decisione di deliberare a porte chiuse deve raccogliere i due terzi dei voti.
- 5 I deputati sono tenuti al segreto sulle deliberazioni avvenute a porte chiuse.

TITOLO QUARTO - DELIBERAZIONI

CAPO I - OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 31 (Reg. art. 41)

Oggetto delle deliberazioni del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio delibera sui seguenti oggetti:

- a) messaggi o rapporti del Consiglio di Stato;
- b) iniziative parlamentari;
- c) proposte di risoluzione;
- d) ricorsi;
- e) petizioni.

Articolo 32 (Reg. art. 41)

Atti diretti al Consiglio di Stato

I seguenti atti parlamentari sono diretti al Consiglio

- a) mozioni;
- b) interpellanze;
- c) interrogazioni.

Articolo 33 (Reg. art. 42)

Esame commissionale

1 Il Gran Consiglio non può deliberare su un oggetto, tranne nei casi espressamente stabiliti dalla presente legge, se non dopo il rapporto orale o scritto di almeno una Commissione permanente o speciale.

2 Si può prescindere dall' esame commissionale quando sia decisa l' urgenza: in tal caso il Gran Consiglio può deliberare immediatamente sull' oggetto.

Il Consiglio di Stato deve comunque essere sentito.

Articolo 34 (Reg. art. 40)

Immunità parlamentare

Non vi é responsabilità penale e civile del deputato per le espressioni da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni e negli atti parlamentari.

CAPO II - LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Articolo 35

In generale

1 Sono di competenza del Gran Consiglio

- a) la legge;
- b) il decreto legislativo;
- c) il proprio regolamento.

2 Sono di competenza del Consiglio di Stato:

- a) il regolamento;
- b) il decreto esecutivo.

Articolo 36

Legge

- 1 La legge é l' atto normativo di durata indeterminata contenente norme di carattere generale ed astratto.
- 2 La forma della legge deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l' organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali é prescritta da una disposizione speciale.
- 3 La legge é munita della clausola referendaria.

Articolo 37

Decreto legislativo

1 Sono adottati nella forma del decreto legislativo:

- a) gli atti legislativi, di durata determinata, contenenti norme di carattere generale ed astratto;
- b) gli atti di portata generale o d' importanza finanziaria a secondo l' art. 60 della Costituzione cantonale che non contengono norme di diritto;
- c) gli atti di adesione a un concordato intercantonale di natura normativa;
- d) tutti gli altri atti che non contengono norme di diritto.

2 Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) sono muniti della clausola referendaria.

Articolo 38 (Costituzione cantonale art. 34 e 38)

Procedura di adozione

- 1 Ogni progetto di legge o decreto legislativo di adozione deve essere discusso ed accettato dal Gran Consiglio in due letture da fare in due distinte sessioni salvo il caso in cui il Consiglio di Stato dichiarerà di accettare la legge o il decreto legislativo quali vennero adottati dal Gran Consiglio in prima lettura.
- 2 Fra la prima e la seconda lettura il progetto viene rimandato al Consiglio di Stato per le sue osservazioni.
- 3 E' sempre in facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un progetto di legge o di decreto legislativo di sua iniziativa, prima della sua definitiva accettazione.

Articolo 39

Regolamento del Gran Consiglio

Il Regolamento del Gran Consiglio determina, mediante un regolamento interno, le norme per le discussioni e le deliberazioni.

Articolo 40

Regolamento

- 1 Il regolamento é l' atto normativo di competenza del Consiglio di Stato di durata indeterminata e contenente norme di diritto di carattere generale e astratto.
- 2 Il regolamento disciplina l' applicazione di una legge; non può tuttavia regolare questioni estranee alla stessa.

Articolo 41

Decreto esecutivo

Il decreto esecutivo é l' atto di competenza di competenza del Consiglio di Stato di durata determinata contenente norme di diritto o, anche senza limiti di durata, disciplinante questioni particolari.

Articolo 42

Modifica di atti

Gli atti di cui all' art. 35 possono essere modificati solo rispettando la competenza e la procedura applicabili per la loro adozione.

Articolo 43

Pubblicazione e entrata in vigore

a) Leggi e decreti legislativi:

- 1 Le leggi e i decreti legislativi soggetti a referendum, trascorso il relativo termine, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
- 2 Essi entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio. La competenza di stabilire l' entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.
- 3 Le modalità particolari relative all' entrata in vigore devono essere disciplinate nell' atto legislativo stesso.

Articolo 44

b) Decreti legislativi non soggetti a referendum

1. I decreti legislativi non soggetti a referendum non entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio. La competenza di stabilire la data di entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.
2. Le modalità particolari relative all' entrata in vigore devono essere disciplinate nell' atto legislativo stesso.

Articolo 45

b) Atti emanati dal Consiglio di Stato

1 regolamenti e i decreti esecutivi emanati dal Consiglio di Stato entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi a meno che il Consiglio di Stato non stabilisca altra data.

CAPO III - RICORSI, PETIZIONI, ESERCIZIO DEL DIRITTO DI GRAZIA

Articolo 46 (Reg. art. 54)

Ricorsi

I ricorsi diretti al Gran Consiglio delibera sulle petizioni concernenti oggetti di sua competenza.

Articolo 48 (Reg. art. 56)

Diritto di grazia

I ricorsi diretti al Gran Consiglio nei casi previsti dalla legge sono disciplinati dagli art. 75 e seguenti della legge di procedura per le cause amministrative.

CAPO IV - PROPOSTE E DIRITTI DEI DEPUTATI

Articolo 49 (Reg. art. 43)

Iniziativa

1. Garanzia costituzionale

I membri del Gran Consiglio esercitano il diritto di iniziativa, secondo l' art. 59 cpv. 2 della costituzione cantonale:

- a) mediante iniziativa elaborata, proponendo un progetto di legge o di decreto legislativo;
- b) mediante iniziativa in forma generica, proponendo di invitare il Consiglio di Stato oppure il Gran Consiglio a mezzo di una Commissione ad elaborare un progetto di legge o di decreto legislativo.

Articolo 50 (Reg. art. 44)

2. Procedura

a) Iniziativa elaborata:

- 1 L' iniziativa elaborata deve essere presentata per iscritto. Essa può essere sviluppata oralmente dal proponente.
- 2 Il testo dell' iniziativa é inviato a tutti i deputati e trasmesso al Consiglio di Stato; questi ha diritto di pronunciarsi entro un anno sull' iniziativa con un rapporto scritto al Gran Consiglio.
- 3 Il Gran Consiglio deve comunque decidere al più tardi entro due anni dalla presentazione dell' iniziativa a seguito di un rapporto di una Commissione permanente o di una Commissione speciale.

Articolo 51 (Reg. art. 45)

b) Iniziativa in forma generica

1 L' iniziativa in forma generica deve essere presentata per iscritto. Essa può essere sviluppata oralmente dal proponente.

2 L' iniziativa é trasmessa preliminarmente a una Commissione permanente o speciale, la quale riferisce entro sei mesi proponendo:

- a) di dare seguito all' iniziativa, trasmettendola al Consiglio di Stato o a una Commissione per l' elaborazione del progetto;

o p p u r e :

- b) di non accettare l' iniziativa.

3 Se é votata l' urgenza, il Gran Consiglio decide immediatamente sul seguito da dare all' iniziativa, secondo il cpv. 2 lett. a).

4 Quando il progetto fosse elaborato da una Commissione, il Consiglio di Stato ha diritto di pronunciarsi per iscritto entro sei mesi sul progetto elaborato.

Articolo 52 (Reg. art. 46)

3. Controprogetto

Il Consiglio di Stato può sempre opporre un controprogetto a un' iniziativa parlamentare.

Articolo 53 (Reg. art. 47)

4. Ritiro

1 Il deputato che, usando del suo diritto di iniziativa, ha presentato un progetto di legge o di decreto legislativo, può sempre ritirarlo prima della sua definitiva accettazione.

2 E' in facoltà di altro deputato di fare propria la proposta abbandonata dal primo allo stadio procedurale in cui si trova.

Articolo 54 (Reg. art. 48)

Mozione

1 La mozione é la proposta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di esaminare l' opportunità di presentare un disegno di legge, di decreto o di prendere un altro provvedimento.

2 La mozione deve essere presentata per iscritto. Essa é trasmessa direttamente al Consiglio di Stato, che presenta un rapporto o, se del caso, fa proposte; il rapporto deve essere presentato al più tardi nel successivo rendiconto annuale.

Articolo 55 (Reg. art. 49)

Proposta di risoluzione

a) In generale:

1 La proposta di risoluzione é quella presentata da uno o più deputati il cui contenuto non possa configurarsi in una legge o in un decreto legislativo.

2 Il testo della proposta é presentato per iscritto; il proponente può motivarla oralmente.

3 Dopo discussione, il Gran Consiglio delibera entro breve termine sulla proposta, salvo che decida di sentire l' avviso preliminare di una sua Commissione o del Consiglio di Stato.

Articolo 56

b) Nel caso di iniziativa o referendum Federali

1 Il diritto di referendum e di iniziativa giusta l' art. 2 cifra 2, attribuito ai Cantoni dalla Costituzione federale, é esercitato nella forma della risoluzione.

2 Il Consiglio di Stato può proporre una risoluzione mediante messaggio al Gran Consiglio.

Articolo 57 (Reg. art. 50)

Interpellanza

1 L' interpellanza é la domanda formulata per iscritto durante le sedute da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto qualsiasi d' interesse pubblico generale.

2 L' interpellante può sviluppare oralmente la sua domanda.

3 Il Consiglio di Stato risponde pubblicamente, seduta stante o in una seduta successiva.

4 L' interpellante può solo dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto della risposta.

5 Vi uò essere una discussione generale dopo la risposta se il Gran Consiglio lo decide.

Articolo 58 (Reg. art. 52)

Interrogazione

1 L' interrogazione é la domanda formulata per iscritto, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto qualsiasi d' interesse pubblico generale.

2 L' interrogazione può essere presentata in ogni tempo, per il tramite della segreteria, che la invia in copia a tutti i deputati.

3 Il Consiglio di Stato risponde all' interrogazione per iscritto o verbalmente entro sessantagiorni. La risposta scritta é inviata in copia a tutti i deputati dalla segreteria.

Articolo 59 (Reg. art. 51)

Primo proponente

Se un' iniziativa, una mozione, un' interpellanza o un' interrogazione sono firmate da più deputati, il primo di esse é considerato come unico proponente ai fini procedurali secondo le norme della presente legge; per il ritiro occorre tuttavia il consenso di tutti i firmatari.

Articolo 60 (Reg. art. 53)

Stralcio

- 1 Le interpellanze e le interrogazioni presentate da firmatari che non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate.
- 2 Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati. Il Presidente informa il Gran Consiglio dell' avvenuto stralcio.

CAPO V - VOTAZIONI

Articolo 61 (Reg. art. 80)

Dicisioni

a) In generale:

- 1 Il Gran Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti salvo disposizione contraria della Costituzione o della presente legge.
- 2 Il Presidente non prende parte alle votazioni.

Articolo 62 (Reg. art. 81)

b) Urgenza

Ogni decisione sull' urgenza deve raccogliere il voto affermativo di almeno due terzi dei votanti.

Articolo 63 (Reg. art. 111)

1. La votazione avviene per alzata di mano, a meno che la legge preveda lo scrutinio segreto. Su richiesta di almeno dieci deputati o di un gruppo la votazione si fa per appello nominale.
2. Gli astenuti non sono computabili; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le schede bianche e le schede nulle, riservato per le elezioni l' art. 64 cpv. 2.
3. La maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio equivale alla metà più uno degli stessi.
4. La maggioranza assoluta dei votanti equivale al numero di voti che, raddoppiato, dà un totale superiore di almeno un' unità a quello dei voti computabili.

CAPO VI - ELEZIONI

Articolo 64 (Reg. art. 105 e 110)

Modo di elezione, maggioranza richiesta

1. Si procede alla elezione mediante il voto nel caso in cui il numero dei candidati proposti superi quello delle cariche.
2. Il voto si fa per scheda, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a maggioranza relativa.
4. In caso di parità di voto la votazione é ripetuta immediatamente, a meno che il Gran Consiglio ne decida il rinvio ad una seduta successiva.
5. Se nel terzo scrutinio si verifica nuovamente parità di voto decide la sorte. Il sorteggio é eseguito dal Presidente.

Articolo 65 (Reg. art. 106)

Proposte di candidati

1. Candidati devono essere proposti all' Ufficio presidenziale all' apertura della seduta in cui ha luogo l' elezione.
2. Ufficio presidenziale verifica le condizioni di eleggibilità ne riferisce al Gran Consiglio.
3. Se un candidato non risulta eletto al primo scrutinio possono essere formulate nuove proposte prima di ogni scrutinio successivo. I singoli candidati hanno parimenti il diritto di ritirare la loro candidatura.
4. Prima di ogni scrutinio il Presidente comunica al Consiglio i nomi dei candidati.

Articolo 66 (Reg. art. 107)

1. I deputati presenti ricevono una scheda recante l' indicazione dell' elezione e il numero dei candidati da eleggere.
2. Per appello nominale, i deputati depongono la scheda nell' urna.
3. Il Presidente prende parte all' elezione.
4. Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate é annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio.
5. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio é dichiarato nullo e deve essere ripetuto.

Articolo 67 (Reg. art. 108)

Computo di suffragi, validità di schede

1. Una scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere é valida; quando reca suffragi per un numero di candidati superiore a quello dei candidati da eleggere, sono computabili i primi.
2. Se su una scheda sono espressi più suffragi allo stesso candidato, é computato un solo suffragio.
3. I suffragi espressi a persona che non sia tra i candidati non sono computabili.

Articolo 68 (Reg. art. 109)

Proclamazione dell'elezione

Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti.

Articolo 69

Computo dei voti

Il computo dei voti avviene secondo l' art. 63 cpv. 2.

TITOLO QUINTO - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI STATO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 70

Competenze

La presidenza del Gran Consiglio o, nei casi di loro competenza, i presidenti delle Commissioni parlamentari tengono i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato; i presidenti delle Commissioni possono anche rivolgersi al direttore del Dipartimento competente.

CAPO II - INFORMAZIONI E DOMANDE DI DOCUMENTAZIONE: SEGRETO D'UFFICIO

Articolo 71

Domanda da documentazione

1. I presidenti e i relatori delle Commissioni parlamentari hanno il diritto di chiedere al Consiglio di Stato le informazioni e la documentazione necessaria per i dibattiti commissionali.
2. Le domande di informazione e documentazione su atti amministrativi da parte dei deputati devono essere presentate per il tramite della presidenza del Gran Consiglio che le trasmette al Consiglio di Stato.

Articolo 72

Evasione delle domande

Il Consiglio di Stato decide sulle domande di informazione e di documentazione. Esse possono essere respinte se esiste per il Consiglio di Stato un vincolo al segreto, se esse superano i limiti del potere di vigilanza del Parlamento ai sensi dell' art. 1 cpv. 2 o se esiste un interesse prevalente dello Stato a mantenere il segreto.

Articolo 73

Segreto d'ufficio

1. Il deputato che riceve informazioni o documentazione coperte dal segreto d' ufficio o ne viene a conoscenza attraverso i lavori commissionali e tenuto a rispettare tale segreto, anche nell' ambito dei dibattiti parlamentari.

CAPO III - INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI STATO NEI LAVORI DEL GRAN CONSIGLIO

Articolo 74

Messaggi

1. Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere motivate per iscritto nella forma di un messaggio.
2. Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell' oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.
3. Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro due anni. Il termine può essere prorogato.

Articolo 75 (Costituzione cantonale art. 36)

Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio

La partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio é disciplinata dalla Costituzione.

Articolo 76 (Reg. art. 66 cpv. 1)

Intervento dei membri del Consiglio di Stato ai dibattiti

1. I membri del Consiglio di Stato intervengono nei dibattiti senza limitazione.

Articolo 77 (Reg. art. 36)

Presenza di funzionari ai dibattiti

I funzionari dello Stato, o eventuali esperti, la cui presenza sia espressamente richiesta dal Capo del Dipartimento, assistono in aula ai lavori parlamentari.

Articolo 78

Interventi nei lavori commissionali

1. Nei rapporti con le Commissioni del Gran Consiglio il Consiglio di Stato é rappresentato dal direttore del o dei Dipartimenti competenti, a meno che il Consiglio di Stato stesso decida diversamente.
2. Il rappresentante del Consiglio di Stato può essere invitato a intervenire alle sedute commissionali; a sua richiesta deve essere sentito.
3. Il Consiglio di Stato o in sua rappresentanza il direttore del Dipartimento competente può delegare, con il consenso o su richiesta della Commissione, funzionari ad assistere ai lavori commissionali.
4. I funzionari delegati sono vincolati dal segreto d'ufficio.

CAPO IV - RICORSI AL TRIBUNALE FEDERALE

Articolo 79 (Reg. art. 114)

Competenze

Ricorsi al Tribunale federale contro decisioni o atti del Gran Consiglio sono trasmessi da parte del Consiglio di Stato al Presidente che ne informa il Consiglio.

Articolo 80

Rappresentanza

A meno che il Gran Consiglio non decida diversamente, il Consiglio di Stato rappresenta il Gran Consiglio per ogni atto procedurale e provvede segnatamente alla redazione degli allegati scritti

TITOLO SESTO - SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE

Articolo 81

Organizzazione

Il servizio di documentazione del Gran Consiglio é diretto dalla Presidenza e tenuto presso la segreteria del Gran Consiglio.

Articolo 82

Oggetto della documentazione

Il servizio di documentazione comprende in particolare:

1. I verbali del Gran Consiglio;
2. I verbali delle Commissioni, i documenti e le informazioni raccolte per l' esame dei singoli oggetti;
3. Copia degli atti distribuiti dalla segreteria;
4. Gli atti e la corrispondenza diretta al Gran Consiglio;
5. La corrispondenza tenuta dalla Presidenza, dalle Commissioni e dalla segreteria.

Articolo 83

Accesso alla documentazione

1. Alla documentazione hanno accesso i deputati, i membri del Consiglio di Stato e i funzionari da quest' ultimo autorizzati.
2. Terzi possono consultare la documentazione per giustificati motivi, previa autorizzazione della Presidenza. In questi casi l' esame é tuttavia limitato a quei documenti per i quali l' autorizzazione é stata rilasciata.

3. I verbali approvati dal Gran Consiglio sono pubblici.

4. I terzi ai quali l'accesso alla documentazione è stato rifiutato dalla Presidenza possono appellarsi al Gran Consiglio la cui decisione è definitiva.

Articolo 84

Contatti con i mezzi di informazione

I Contatti con i mezzi di informazione sono tenuti, per il tramite della segreteria, dalla Presidenza e per oggetti di competenza delle singole Commissioni dai presidenti delle stesse.

Articolo 85

Segreto d'ufficio

Per l'accesso alla documentazione e l'uso della stessa, deve essere rispettato il segreto d'ufficio.

TITOLO SETTIMO - NORME FINALI

Articolo 86

Entrata in vigore

1. Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

2. Il Gran Consiglio adeguerà la propria organizzazione e la composizione delle Commissioni entro la prima seduta della sessione primaverile successiva all'entrata in vigore della legge.

VARIANTE

(Commissione delle finanze e Commissione della gestione)

Articolo 17

Commissioni permanenti

1. All'inizio della prima sessione ordinaria e per l'intero quadriennio il Gran Consiglio designa le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione delle finanze;
- b) Commissione della gestione;
- c) Commissione della legislazione;
- d) Commissione delle petizioni.

2. Le Commissioni hanno le funzioni di preparare, presentando un rapporto, la discussione sugli oggetti di competenza del Gran Consiglio.

3. Il Gran Consiglio decide l'attribuzione degli oggetti alle singole Commissioni in base alle loro competenze.

4. Le Commissioni possono eccezionalmente fare capo al parere di periti.

Articolo 18

Commissione delle finanze

1. La commissione delle finanze, composta di 17 membri, preavvisa tutte le questioni attinenti alle finanze dello Stato.

2. Nell'ambito di dette competenze, in particolare essa esamina e preavvisa:

- a) il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio;
- b) le linee direttive e il piano finanziario quadriennali;
- c) il conto preventivo dello Stato;
- d) le proposte concernenti la concessione di crediti, l'emissione di prestiti e, in genere, le proposte che sono d'importanza finanziaria per lo Stato.

Articolo 18 bis

Commissione della gestione

1. La Commissione della gestione, composta di 9 membri, esamina la gestione amministrativa e finanziaria dello Stato e delle sue aziende autonome, conformemente alle rispettive leggi di istituzione.

2. Nell'ambito di dette competenze, in particolare essa:

- a) esamina il consuntivo dello Stato e delle sue aziende autonome relativo all'anno precedente:

- b) si fa render conto dal Consiglio di Stato dell' esecuzione delle leggi, dei decreti dei regolamenti;
- c) ispeziona, previo avviso al Consiglio di Stato, i diversi dipartimenti e le aziende autonome.

3. La Commissione della gestione, nell' esercizio delle sue mansioni, può far capo al settore amministrativo del controllo.

Articolo 19

Commissione della legislazione

1. La Commissione della legislazione, composta di 17 membri:

- a) esamina e preavvisa i disegni di legge, sia nel loro contenuto, sia nella loro forma, verificandone in particolare la costituzionalità e vigilando al loro coordinamento;
- b) esamina e preavvisa i ricorsi interposti davanti al Gran Consiglio;
- c) provvede all' elaborazione delle domande di iniziativa presentate in forma generica e alla redazione di disegni di legge, su incarico del Gran Consiglio.

Articolo 20

Commissione delle petizioni

La Commissione delle petizioni, composta di 15 membri, esamina e preavvisa:

- a) le petizioni di competenza del Gran Consiglio;
- b) le domande di naturalizzazione;
- c) le domande di grazia.